



Comune di
Bagno a Ripoli Provincia di Firenze

AREA 3 - Servizi ai Cittadini
Settore assistenza, Servizi Sociali e Politiche Abitative

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL
PROGETTO “CENTRO AFFIDI ZONALE” PER LA ZONA
FIORENTINA SUD-EST**

CIG: 5686994FE5

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Indice

- Art. 1 Oggetto e ambito territoriale
- Art. 2 Durata e decorrenza
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Finalità e obiettivi
- Art. 5 Tipologia delle prestazioni
- Art. 6 Programmazione e integrazione dei livelli operativi
- Art. 7 Modalità di accesso al Servizio
- Art. 8 Sede del Servizio
- Art. 9 Azioni
- Art. 10 Personale
- Art. 11 Impegno lavorativo richiesto al personale
- Art. 12 Sviluppo "Progetto mediazione familiare"
- Art. 13 Obblighi dell'aggiudicatario
- Art. 14 Verifiche e controlli
- Art. 15 Corrispettivo e modalità di pagamento
- Art. 16 Adeguamento del costo del Servizio
- Art. 17 Divieto di cessione del contratto e subappalto
- Art. 18 Decadenza, revoca e risoluzione
- Art. 19 Comunicazioni tra le parti
- Art. 20 Penali
- Art. 21 Garanzie contrattuali
- Art. 22 Sicurezza
- Art. 23 Dotazioni ed attrezzature
- Art. 24 Variazioni servizi e prestazioni
- Art. 25 Assicurazione
- Art. 26 Controversie
- Art. 27 Tracciabilità dei flussi
- Art. 28 Accreditamento
- Art. 29 Trattamento dei dati
- Art. 30 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 31 Responsabile del progetto "Centro Affidi Zonale" e del Procedimento

Art. 1 - Oggetto e ambito territoriale

Oggetto dell'affidamento è la gestione del **Progetto Centro Affidi Zonale**, Zona Distretto Fiorentina Sud-Est, attraverso il quale il **Comune di Bagno a Ripoli** - in nome e per conto dei Comuni della Zona Distretto Fiorentina Sud-Est: Bagno a Ripoli, Impruneta, Greve, San Casciano, Barberino Val D' Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, Figline Valdarno-Incisa V.A, Rignano Sull'Arno, Reggello, Pontassieve, Rufina, Pelago, Londa, San Godenzo ed unitamente all'Azienda Sanitaria - intende valorizzare e diffondere la cultura dell'affido familiare, ai sensi della Legge n. 184/83 così come modificata dalla Legge n. 149/2001.

L'Ente capofila del Progetto di ambito zonale è l'Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli individuato con deliberazione della Assemblea dei Soci del Consorzio Società della Salute Fiorentina Sud-Est n. 12 del 16.12.2013.

Art. 2 - Durata e decorrenza

1. La durata dell'affidamento del Progetto di cui all'art. 1 è fissata in 60 settimane (sessanta), decorrenti dalla data indicata nella determinazione di aggiudicazione definitiva dell'affidamento.

2. Qualora le Amministrazioni accertino la sussistenza di ragioni di convenienza ed, a seguito di positiva valutazione relativa allo svolgimento del Servizio prestato, l'affidamento potrà essere prorogato, con apposito provvedimento, solo ed esclusivamente per la parte riferita all'AZIONE A, per un ulteriore periodo e comunque in base alle risorse finanziarie disponibili, alle medesime condizioni contrattuali precedentemente pattuite.

La proroga verrà formalizzata al Soggetto affidatario entro mesi 2 (due) precedenti la data di scadenza del contratto e previa richiesta di disponibilità di quest'ultimo, da comunicare entro 15 giorni dalla richiesta dell'Ente.

Art. 3 - Destinatari

1. I destinatari privilegiati del Centro Affidi Zonale sono i minori, di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti, le cui famiglie, residenti nel territorio della Zona/Distretto Fiorentina Sud Est, vivono un momentaneo stato di difficoltà e disagio.

2. Sono altresì destinatari del Centro Affidi Zonale famiglie e singoli residenti nel territorio sovra-zonale disponibili all'affido di minori interessati ad intraprendere un percorso di informazione, formazione, di conoscenza e valutazione per esperienze di affido. Destinataria del servizio è altresì la comunità civile e le Istituzioni, il volontariato, l'associazionismo ecc.. attraverso azioni informative, preventive e di sensibilizzazione.

3. In un ottica di interscambiabilità, in casi particolari, i destinatari del servizio possono essere anche minori residenti in territori extra-zonali. Le spese di affido sono a carico dei Comuni di provenienza.

Art. 4 - Finalità e obiettivi

La finalità del Centro Affidi Zonale è quella di:

- **promuovere** la cultura dell'affidamento familiare per le famiglie affidatarie, coppie e persone singole, disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori;
- **indirizzare** ed orientare i servizi territoriali sulle problematiche minorili;

- **sensibilizzare** la comunità locale in sinergia con le istituzioni sulle problematiche inerenti le Politiche Sociali e il sostegno ai minori;

- **sviluppare** le attività di mediazione nei conflitti familiari per offrire risposte al bisogno degli utenti ed aiuto alle famiglie in conflittualità attraverso la risorsa della mediazione familiare ed il sostegno alla genitorialità.

Art. 5 - Tipologia delle prestazioni

Le attività, le modalità organizzative, la metodologia del servizio, il raccordo e i rapporti con gli Enti e le Istituzioni coinvolte possono essere disciplinate da un Protocollo di Intesa da sottoscrivere tra le Istituzioni coinvolte che il Soggetto affidatario si impegna a rispettare.

All'interno del Progetto "Centro Affidi Zonale" sono previste le seguenti tipologie di prestazioni, previa specifica programmazione da parte del *Gruppo Tecnico di Coordinamento*, un gruppo multidisciplinare formato da operatori dei Comuni e dell'Azienda Sanitaria:

- Compiti di organizzazione e gestione banca dati che presieda la domanda di accoglienza e l'offerta di famiglia. La banca dati dovrà altresì contenere i dati e le informazioni per un'adeguata attività di abbinamento, i dati relativi ai progetti di affido attivati e/o conclusi, le informazioni relative alle evoluzioni dei progetti ed i loro risultati;
- Reperimento, valutazione, selezione famiglie, esame di segnalazioni di minori, affidamenti, predisposizione progetti e verifiche;
- Rapporti con le famiglie affidatarie;
- Partecipazione a progetti di area vasta al Coordinamento Regionale dei Centro Affidi;
- Valutazione delle segnalazioni, provenienti dai Servizi Territoriali della Zona Sud-Est e non, dei minori temporaneamente privi di ambiente idoneo;
- Conduzione colloqui psicologici al fine di analizzare e valutare i requisiti degli aspirati all'affidamento;
- Consulenza psicologica rispetto alla scelta dell'abbinamento minore-famiglia accogliente in collaborazione con i Servizi Territoriali di Zona e non;
- Collaborazione alle verifiche periodiche del progetto d'affido con i Servizi Territoriali di Zona e non;
- Sostegno psicologico ai minori in affidamento ed alle famiglie accoglienti;
- Promozione percorsi di formazione e sostegno per le famiglie accoglienti;
- Promozione della cultura dell'accoglienza, della solidarietà nel territorio, sensibilizzazione della cittadinanza e informazione sull'istituto dell'affidamento;
- Promozione iniziative di aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affido;
- Valorizzazione dell'associazionismo familiare.

Art. 6- Programmazione e integrazione dei livelli operativi

Compete al *Gruppo Tecnico di Coordinamento* la programmazione generale, l'organizzazione e la costante verifica sull'andamento delle prestazioni rese e della corrispondenza alle norme contenute nel presente Capitolato.

Compete all'Ente capofila svolgere la propria azione di controllo generale e di verifica della

regolarità del Servizio erogato tramite verifiche periodiche in loco, sopralluoghi, contatti, incontri, relazioni e verifiche con gli Operatori incaricati, dandone costante informazione al Gruppo Tecnico di Coordinamento.

Art.7 - Modalità di accesso al Servizio

L'attivazione di un Progetto di affido a favore di minore in situazione di disagio, avviene su iniziativa dei Servizi Sociali territoriali titolari del caso, in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale (in caso di affido consensuale) o su disposizione del Tribunale per i Minorenni (in caso di affido giudiziario).

I singoli e le famiglie che si vogliono rendere disponibili ad un percorso di informazione/formazione di conoscenza e valutazioni ai fini di un' eventuale esperienza di Affidato, possono rivolgersi al Centro Affidati Zonale o essere inviati dai Servizi Sociali Territoriali.

Art. 8 - Sede del Servizio

La sede del Centro Affidati Zonale si trova in località Ponte a Ema, via Luigi Longo n° 1, presso la struttura del Centro Civico di proprietà Comunale.

La sede dispone di uffici adeguati, dotati di arredi e di strumentazione per i colloqui.

All'interno del Centro Civico è presente una sala polivalente per riunioni ed incontri di gruppo.

Il soggetto affidatario dovrà assicurare un'organizzazione di lavoro che preveda giorni ed orari per lo svolgimento delle attività del centro e per l'accesso dell'utenza al centro medesimo.

La reperibilità telefonica dovrà essere opportunamente segnalata e pubblicizzata.

Inoltre il soggetto affidatario dovrà garantire lo spostamento nel territorio zonale degli operatori, quando necessario, per l'espletamento delle azioni del capitolato.

Art. 9 – Azioni

Il progetto Centro Affidati Zonale si articola su quattro azioni di intervento:

AZIONE A: IL CENTRO AFFIDATI ZONALE

L'azione prevede la gestione del Centro come:

- polo di riferimento sovracomunale con funzioni di promozione dell'affidamento familiare per le famiglie affidatarie o aspiranti all'affidamento;
- luogo di indirizzo e di orientamento per i Servizi Territoriali sulle problematiche minorili;
- luogo di sensibilizzazione della comunità locale in sinergia con le Istituzioni sulle problematiche inerenti le Politiche Sociali ed il sostegno ai minori;
- luogo di promozione delle attività di mediazione nei conflitti familiari per offrire risposte ai bisogni degli utenti e aiuto alle famiglie in conflittualità attraverso la risorsa della mediazione familiare ed il sostegno alla genitorialità .

AZIONE B: GLI INCONTRI PROTETTI

L'azione prevede di fornire un servizio negli spazi adeguati per gli incontri periodici tra genitori naturali e bambini in affidato laddove sia richiesta la presenza di un operatore che

vigili ed osservi la relazione genitore/figli.

AZIONE C: LA SCUOLA

L'azione prevede un intervento di informazione e sensibilizzazione sul tema dell'accoglienza nella scuole nella Zona/Distretto Fiorentina Sud-Est (individuando alcune scuole pilota in ciascuna sub-area del Chianti, del Valdarno, e della Val di Sieve), rivolto sia agli insegnanti sia ai bambini della scuola primaria che alle loro famiglie.

AZIONE D: LE FAMIGLIE ACCOGLIENTI

L'azione prevede incontri di formazione e sostegno psicologico su particolari e complesse aree tematiche relative all'accoglienza, rivolti alle famiglie presenti nella banca dati del Centro Affidi Zonale.

Art. 10 - Personale

La realizzazione, in termini di efficacia e di efficienza del Progetto Centro Affidi Zonale, richiede, in accompagnamento all'intervento degli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni e degli operatori della Azienda Sanitaria, l'individuazione delle seguenti figure professionali per le azioni specificate all'articolo 9 del presente Capitolato.

AZIONE A: IL CENTRO AFFIDI ZONALE

- N.1 Assistente Sociale

con esperienza nell'area minori e famiglia ed in modo particolare in materia di affidamento e con conoscenze del territorio della Zona/Distretto Fiorentina Sud-Est e della organizzazione dei servizi.

In considerazione dell'importanza e della delicatezza che riveste l'organizzazione di un servizio "di zona", l'operatore dovrà essere di provata competenza ed esperienza nel settore e possedere buone capacità organizzative al fine di garantire efficaci livelli di prestazione.

La professionalità da impegnare è quella di un Assistente Sociale Professionale diplomato presso una Scuola di Servizio Sociale diretta a fini speciali o in possesso di diploma in Servizio Sociale valido ai sensi del DPR 15 gennaio 1987 n° 14 e/o laurea universitaria, e iscritto all'Albo Professionale.

L'Assistente Sociale dovrà:

- svolgere il raccordo tra il Centro Affidi, i Servizi Sociali comunali e gli operatori dell'Azienda Sanitaria;
- predisporre con il *Gruppo Tecnico di Coordinamento* l'organizzazione del funzionamento del servizio;
- garantire l'accesso al pubblico negli orari del servizio;
- svolgere attività di consulenza, prima indagine e valutazione dell'aspirante famiglia affidataria;
- rapportarsi con le famiglie affidatarie e con gli Enti quali referenti dei casi di affido;
- svolgere in collaborazione con lo psicologo, per quanto di sua competenza, la valutazione sulle coppie aspiranti affidatarie;

- costruire, predisporre e gestire con lo psicologo ed i professionisti coinvolti il progetto di affidamento;
- organizzare e gestire la banca dati;
- collaborare con gli Enti coinvolti per la verifica e valutazione del progetto di affidamento in relazione alle sue competenze;
- promuovere le iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
- promuovere percorsi di formazione e sostegno per le famiglie accoglienti;
- partecipare a progetti di area vasta ed al coordinamento regionale dei Centri Affidamento.

L'Assistente Sociale dovrà inoltre svolgere funzioni di Coordinamento del Centro in qualità di Responsabile degli aspetti gestionali, organizzativi ed amministrativi (AZIONE A).

Inoltre è richiesto il Coordinamento ai fini della realizzazione e svolgimento degli interventi elencati nell'Azione B "Incontri protetti", Azione C "Scuola" e Azione D "Famiglie accoglienti".

In caso di assenza del medesimo, il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di individuare un sostituto con pari requisiti che possa svolgere le funzioni del titolare pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.

- N. 1 Psicologo

con esperienza nel campo minorile ed in modo particolare in materia di affidamento e con conoscenza del territorio della Zona Distretto Fiorentina Sud Est e della organizzazione dei Servizi.

La professionalità da impegnare è quella di un Professionista Psicologo con Laurea in Psicologia o Scienze e Tecniche psicologiche, Laurea specialistica in Psicologia e/o Laurea in psicologia secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al DM MIUR 3.11.99 n. 509 o qualsiasi altro titolo di studio che consenta l'iscrizione all'Albo degli Psicologi, in possesso del Diploma di specializzazione post – laurea ed iscritto nell'Albo Professionale di appartenenza.

Lo psicologo si occuperà di:

- svolgere, in collaborazione con l'Assistente Sociale, per quanto attinente alle proprie competenze, la valutazione sulle coppie aspiranti affidatarie;
- costruire, predisporre e gestire con l'Assistente Sociale e i professionisti coinvolti il progetto di affidamento;
- collaborare con gli enti coinvolti per la verifica e la valutazione del progetto di affidamento per quanto di sua competenza;
- partecipare alla predisposizione della banca dati ed alle iniziative di informazione – formazione – sensibilizzazione;
- partecipare alla progettazione di area vasta e al coordinamento Regionale dei Centri Affidamento;

AZIONE B: GLI INCONTRI PROTETTI

N. 1 educatore professionale

La professionalità da impegnare è quella di un educatore professionale o di comunità o

personale in possesso di Laurea in Scienze dell'educazione. Previa esplicita autorizzazione da parte del servizio sociale territorialmente competente, sono ammessi anche Assistenti Sociali e laureati in discipline umanitarie che abbiano un curriculum comprovante un'adeguata esperienza nel settore.

L'educatore dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze riferite all'oggetto del presente affidamento, alla conoscenza delle fasi di elaborazione di progetti personalizzati, alla capacità di lavorare in gruppo ed alla capacità di interagire con le famiglie degli utenti per favorire la partecipazione attiva al progetto educativo.

La figura si occuperà di fornire un servizio adeguato per gli incontri periodici tra genitori naturali e bambini in affido che vigili ed osservi la relazione genitore/figli.

AZIONE C: LA SCUOLA

N. 1 educatore professionale

La professionalità da impegnare è quella di un educatore professionale o di comunità o personale in possesso di Laurea in Scienze dell'educazione. Previa esplicita autorizzazione da parte del servizio sociale territorialmente competente, sono ammessi anche Assistenti Sociali e laureati in discipline umanitarie che abbiano un curriculum comprovante un'adeguata esperienza nel settore.

L'educatore dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze riferite all'oggetto del presente affidamento, alla conoscenza delle fasi di elaborazione di progetti personalizzati, alla capacità di lavorare in gruppo ed alla capacità di interagire con le famiglie degli utenti per favorire la partecipazione attiva al progetto educativo.

N. 1 Psicologo

La professionalità da impegnare è quella di un Professionista Psicologo con Laurea in Psicologia o Scienze e Tecniche psicologiche, Laurea specialistica in Psicologia e/o Laurea in psicologia secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al DM MIUR 3.11.99 n. 509 o qualsiasi altro titolo di studio che consenta l'iscrizione all'Albo degli Psicologi, in possesso del Diploma di specializzazione post – laurea ed iscritto nell'Albo Professionale di appartenenza.

Il servizio prevede l'attivazione di laboratori esperenziali sia per gli alunni che per le insegnanti condotti all'interno della classe e finalizzati a far sperimentare e riflettere sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione.

Gli incontri tenuti dallo psicologo e dall' educatore stimoleranno giochi e riflessioni su un percorso tematico precedentemente strutturato e definito in base all'età ed al gruppo classe.

L'azione è finalizzata anche a raccogliere materiale destinato sia a documentare l'esperienza in modo che possa essere riproposta in altre scuole sia a produrre materiale da diffondere ai fini della promozione dell'istituto dell'affido.

AZIONE D: LE FAMIGLIE ACCOGLIENTI

N. 1 Assistente Sociale

La professionalità da impegnare è quella di un Assistente Sociale Professionale diplomato presso una Scuola di Servizio Sociale diretta a fini speciali o in possesso di diploma in Servizio Sociale valido ai sensi del DPR 15 gennaio 1987 n° 14 e/o laurea universitaria e iscritto all'Albo Professionale.

N. 1 Psicologo

La professionalità da impegnare è quella di un Professionista Psicologo con Laurea in Psicologia o Scienze e Tecniche psicologiche, Laurea specialistica in Psicologia e/o Laurea in psicologia secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al DM MIUR 3.11.99 n. 509 o qualsiasi altro titolo di studio che consenta l'iscrizione all'Albo degli Psicologi, in possesso del Diploma di specializzazione post – laurea ed iscritto nell'Albo Professionale di appartenenza.

L'azione prevede la realizzazione di incontri di formazione e sostegno psicologico su particolari e complesse aree tematiche relative all'accoglienza attraverso laboratori esperenziali, discussioni di gruppo e role-playing;

Art. 11 – Impegno lavorativo richiesto al personale

Il personale da impegnare nel progetto è il seguente:

AZIONE A : IL CENTRO AFFIDI ZONALE

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • <u>N. 1 Assistente Sociale</u> _____ | 60 settimane X 25 ore settimanali |
| e relativo Coordinamento Azioni A, B, C, D | 60 settimane X 4 ore settimanali |
| • <u>N. 1 Psicologo</u> | 60 settimane X 15 ore settimanali |

AZIONE B: GLI INCONTRI PROTETTI

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • <u>N. 1 Educatore</u> | 50 settimane X 12 ore settimanali |
|-------------------------|-----------------------------------|

AZIONE C: LA SCUOLA

- | | |
|-------------------------|---|
| • <u>N. 1 Educatore</u> | 6 incontri di 2 ore ciascuno
in 3 classi X 3 scuole X 3 sub Aree
(Chianti, Valdarno e Valdisieve) |
| • <u>N. 1 Psicologo</u> | incontri di 2 ore ciascuno
in 3 classi X 3 scuole X 3 sub Aree
(Chianti, Valdarno e Valdisieve) |

AZIONE D: LE FAMIGLIE ACCOGLIENTI

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| • <u>N. 1 Assistente Sociale:</u> | 10 incontri di 2 ore ciascuno |
| • <u>N. 1 Psicologo</u> | 10 incontri di 2 ore ciascuno |

Per riepilogare:

Assistente Sociale: Ore complessive (compreso Coordinamento): N. 1.760

Psicologo: Ore complessive N. 1.244

Educatore: Ore complessive N. 924

Il personale da impiegare nelle azioni di cui sopra, (ASSISTENTE SOCIALE, PSICOLOGO ed EDUCATORE), dovrà possedere almeno 12 mesi di esperienza documentata, maturata **nell'ultimo quinquennio**, in servizi inerenti l'area minori e famiglia svolti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presso i seguenti servizi: Servizi Educativi per minori e famiglie, Centri Famiglia, Servizi Sociali Professionale Comunali, Consultori Familiari, Centri Affidato, Associazioni di Volontariato, Centri di Accoglienza, Centri Diurni etc.

Il soggetto affidatario dovrà fornire, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale con le caratteristiche sopra indicate.

Il soggetto affidatario ha la responsabilità diretta sull'osservanza degli obblighi contrattuali, retributivi, assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale, esonerando l'Ente Capofila del Progetto da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Il soggetto affidatario dovrà con spese a proprio carico dotare tutto il personale di un tesserino di riconoscimento.

Art. 12 – Sviluppo Progetto Mediazione Familiare

Nel rispetto dei principi ispiratori del Progetto Centro Affidi Zonale e, nell'intento di contribuire al rafforzamento delle azioni offerte dal Centro Affidi sul tema della genitorialità, viene richiesto di sviluppare all'interno della sede del Centro Affidi Zonale, uno progetto destinato a favorire la mediazione familiare ed a sensibilizzare il tema del rapporto genitori/figli promuovendo strumenti di ascolto e di orientamento.

Tale progetto dovrà essere coperto con risorse del soggetto appaltatore e/o con tariffe richieste direttamente alle famiglie coinvolte.

Il progetto dovrà essere compreso nell'offerta tecnica e dovrà contenere:

- le professionalità coinvolte;
- le esperienze già maturate nel campo;
- le attività previste;
- la copertura delle spese del personale utilizzato;
- le tariffe eventualmente previste per le famiglie che accedono a tali servizi;
- l'eventuale gratuità per gli accessi garantiti a famiglie segnalate dai Servizi Sociali della zona.

Art. 13 - Obblighi dell'aggiudicatario

Il Soggetto affidatario si impegna a:

- garantire in ogni caso la realizzazione di tutti gli interventi oggetto del presente Capitolato;
- rendersi disponibile a modificare la programmazione e l'organizzazione del Servizio qualora il *Gruppo Tecnico di Coordinamento* lo ritenesse necessario ed indispensabile per il buon andamento del Servizio e il raggiungimento degli obiettivi;
- fornire tutti i dati richiesti dal Comune capofila, dalla Conferenza dei Sindaci, dalla Regione o altri Enti in relazione all'attività del Centro;
- concordare l'orario di lavoro degli operatori e sostituire il medesimo nei casi di assenza;
- dare immediata comunicazione all'Ente capofila di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell'espletamento del Servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento;
- garantire operatori con competenza professionale in grado di svolgere i compiti assegnati per i servizi oggetto dell'appalto;
- garantire sempre e comunque il normale svolgimento delle attività previste in sede di programmazione concordata con il *Gruppo Tecnico di Coordinamento*;
- operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali. A tal proposito il Soggetto affidatario e tutti gli operatori impiegati nel Servizio hanno altresì l'obbligo di rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il Servizio e i destinatari di quest'ultimo, garantendo l'assoluta riservatezza verso l'esterno sulle persone e su tutto quanto concerne l'espletamento delle attività all'interno del Servizio, restando, in questo modo vincolati al segreto professionale ai sensi di legge;
- garantire l'osservanza del Decreto Legislativo 196/2003 "Testo Unico sulla protezione dei dati personali" per i propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico;
- rendersi responsabile di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente alle Istituzioni coinvolte o a terzi dal personale addetto al Servizio e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del Servizio stesso;
- trasmettere, quando richiesta, una relazione concernente l'andamento della gestione del Progetto con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse e con la rendicontazione statistica del numero di persone che hanno avuto accesso al Servizio nel periodo di riferimento;
- riconsegnare, alla scadenza del contratto, le attrezzature ed i materiali concessi dall'Ente capofila e quelli eventualmente acquistati durante la gestione del Servizio nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, considerata la normale usura;

Le spese di gestione relative a consumi telefonici, energetici e idrici e pulizie dei locali sono a carico della stazione appaltante, così come l'acquisto di materiale di cancelleria e quant'altro ritenuto utile per lo svolgimento dell'attività quotidiana.

Le comunicazioni, sia a rilevanza interna che esterna, dovranno sempre avere la seguente intestazione: "Centro Affidi Zonale - Zona Distretto Fiorentina sud est". Le comunicazioni a rilevanza esterna dovranno essere a firma del Dirigente Area 3 – Servizi ai cittadini del

Comune, capofila del progetto .

Art. 14 - Verifiche e controlli

L' Ente capofila si riserva la facoltà di effettuare tramite propri incaricati, verifiche e controlli relativi alle modalità di esecuzione del Servizio e in particolare vigilerà sulle prestazioni oggetto del contratto e sul rispetto delle norme del presente capitolato.

Dei controlli ed accertamenti effettuati verrà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dalle parti.

Art. 15- Corrispettivo e modalità di pagamento

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente) emessa mensilmente previa attestazione di regolare svolgimento del servizio.

Nella fattura o in un documento ad essa allegato, devono essere specificate le ore effettivamente svolte suddivise per tipologia di azione. La liquidazione dei corrispettivi avverrà a cura del competente Ufficio dell'Ente capofila, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo quanto diversamente pattuito tra le parti in sede di contratto.

La fattura dovrà riportare la dicitura "Centro Affidi Zonale Zona Fiorentina sud est" e specificare le ore effettuate dagli operatori del Progetto in relazione alle azioni A, B, C, D.

Art. 16 - Adeguamento del costo del Servizio

Il costo del Servizio indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed invariabile compresa la eventuale proroga. Non è pertanto ammessa alcuna revisione del prezzo contrattuale. Pertanto, il soggetto aggiudicatario, nel formulare l'offerta dovrà tenere conto di quanto previsto nel presente capitolato e di eventuali aumenti derivanti da contratti di lavoro o ISTAT.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

L'aggiudicatario non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere tutto o in parte il contratto, né avvalersi di subappalto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 18 - Decadenza, revoca e risoluzione

Sono motivo di decadenza dall'affidamento i seguenti casi:

- a) abbandono e interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- b) fallimento del Soggetto affidatario;
- c) reiterato mancato utilizzo delle figure professionali non in possesso del titolo e dell'esperienza richiesta in sede di gara;
- d) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni, strumentazioni e attrezzature;
- e) mancato rispetto dell'inquadramento contrattuale e degli obblighi previsti per il personale impiegato;
- f) mancata esecuzione delle proposte innovative e migliorative presentate in sede di offerta .

La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente capofila del progetto, con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio del Soggetto affidatario.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l'Ente capofila, il Soggetto affidatario risponde con il proprio patrimonio.

Art. 19 – Comunicazioni tra le parti.

Al fine di prevenire e/o ridurre le conseguenze di eventi potenzialmente dannosi, è fatto obbligo al Soggetto affidatario e/o al personale da questi utilizzato nello svolgimento del Servizio, dover (pena contestazione di addebiti) comunicare al competente Ufficio dell'Ente capofila, in forma scritta, tutte quelle circostanze o evenienze che possano impedire il regolare svolgimento del Progetto Centro Affidi Zonale di cui, in ragione del proprio compito, venissero a conoscenza.

Art. 20 - Penali

Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dal Committente, si potrà procedere nei seguenti casi all'applicazione delle sottoelencate penalità:

- a) mancata esecuzione delle attività programmate o dei servizi previsti dal capitolato , nonché la mancata esecuzione delle proposte innovative e migliorative, entro i termini di esecuzione richiesti, a seguito di formale diffida, verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni episodio verificatosi;
- b) assenze degli Operatori non comunicate e reiterati ritardi di orario del personale impiegato nello svolgimento del Progetto nonché, in caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni da svolgere, penale di € 150,00 al secondo episodio segnalato;
- c) servizio effettuato in difformità da quanto previsto dal Capitolato, penale di € 500,00 per ogni episodio verificatosi;
- d) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, penale di € 500,00 .

L'Ente capofila provvederà al recupero delle penalità mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dal Soggetto affidatario, previa apposita e formale contestazione secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.

Oltre alle penali suddette che sono esplicative e non esaustive del sistema di sanzioni, il soggetto appaltante si riserva l'applicazione di penali congrue per altre violazioni delle norme del contratto ove l'appaltatore non provveda a sanare la situazione nei tempi comunicati per scritto. L'accertamento dei fatti che danno origine alle penali verrà effettuato dagli incaricati del Comune, senza possibilità di contestazione da parte dell'Impresa, salvo errori manifesti, prova contraria o mala fede.

Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il committente intenda eventualmente intraprendere.

Art. 21 – Garanzie Contrattuali

A garanzia dell'esecuzione del contratto il soggetto aggiudicatario deve costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10 (dieci) % dell'importo contrattuale (IVA esclusa). L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, apposita certificazione di qualità ai sensi delle norme europee.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara, in sede di domanda di ammissione alla gara, il possesso del requisito, eventualmente documentato mediante la presentazione di copia della certificazione di qualità.

La garanzia fideiussoria deve essere stipulata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve rispettare i contenuti previsti dal D. Lgs.vo 163/06 e ss.mm.ii.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs.vo 163/06 e ss.mm.ii.

Art. 22 - Sicurezza

Il Soggetto affidatario deve adottare tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni ed assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto di affidamento, sollevando in ogni caso l'Ente capofila da ogni responsabilità in relazione all'espletamento del servizio.

Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, il soggetto affidatario deve attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione ed igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs.vo 81/08).

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Si da' altresì atto che, nell'ambito del presente appalto escludendosi interferenze fra committente ed appaltatore, si valutano i costi della sicurezza relativi all'interferenza pari a € 0.

Art. 23- Dotazioni ed attrezzature

È concesso l'utilizzo di attrezzature e dotazioni eventualmente messe a disposizione dal Soggetto affidatario ad integrazione di quelle presenti nel Centro affidi Zonale, inventariate dal Comune di Bagno a Ripoli. Le dotazioni e le attrezzature messe a disposizione dal Soggetto affidatario restano di proprietà di quest'ultimo mentre quelle già a disposizione del Centro dovranno essere restituite all'Ente capofila a conclusione del Progetto. Alla riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto affidatario e dal Dirigente Area 3 Servizi ai cittadini. Resta in capo al soggetto aggiudicatario la manutenzione di tutte le attrezzature e dotazioni suddette.

Art. 24- Variazioni servizi e prestazioni

E' insindacabile facoltà dell'Ente capofila, sentito il *Gruppo Tecnico di Coordinamento*, richiedere eventuali variazioni rispetto all'ammontare del Servizio (con giusto riconoscimento economico) a causa di esigenze sopravvenute e/o modificazioni delle disposizioni normative a livello nazionale e/o regionale.

Art. 25 - Assicurazione

Il Soggetto affidatario dovrà provvedere a stipulare specifica polizza assicurativa per la copertura di danni a persone e/o cose derivanti dalla gestione del Progetto, avente validità per tutto il periodo contrattuale. Detta polizza dovrà esonerare il Comune di Bagno a Ripoli quale Ente capofila, da ogni responsabilità per danni o sinistri anche in itinere che dall'espletamento del servizio in oggetto dovessero derivare alle persone e alle cose. Le polizze dovranno contenere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente capofila anche per danni imputabili ai propri dipendenti. Nei contratti assicurativi sopra elencati, dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'Ente capofila. Tutti i documenti relativi alle polizze assicurative, comprese le quietanze di pagamento, dovranno essere prodotte in copia al competente Ufficio comunale prima della sottoscrizione del contratto.

Art. 26 - Controversie

In caso di contestazione nel corso della realizzazione del Progetto è precluso al Soggetto affidatario l'assunzione di decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del Servizio.

Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale consegnate a mano al referente oppure via e-mail o per lettera raccomandata o via fax.

Non è ammesso l'arbitrato in merito all'interpretazione del presente Capitolato e relativi allegati. Per le controversie non composte in via amministrativa derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 27 Tracciabilità dei flussi

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi

della L. 136/10 e ss.mm.ii. A tale scopo si impegna ad accendere apposito c/c bancario/postale dedicato ed a comunicare all'Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto, le persone delegate ad operare sul conto, nonché ogni variazione ai dati di cui sopra.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto.

Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Art. 28 Accreditamento

Il servizio oggetto del presente appalto è soggetto ad accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 2 della LRT 82/09 e ss.mm.ii. Il soggetto aggiudicatario dovrà pertanto, prima dell'avvio delle attività, predisporre tutta la documentazione e rendere le specifiche dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di attuazione approvato con DPGR 29/R del 2010 e ss.mm.ii. relativi ad aspetti organizzativi e gestionali facenti capo al soggetto affidatario dei servizi oggetto del presente appalto.

In corso di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà altresì provvedere alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori definiti dal Regolamento e secondo quanto specificato all'art. 5 del Regolamento medesimo.

Art. 29 Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'Amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto oltre a quanto previsto dal presente Capitolato.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Art. 30 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L. 328/2000 e alla L.R.T. 41/05 e regolamenti di attuazione.

Art. 31 Responsabile del Progetto "Centro Affidi Zonale" e del Procedimento

Responsabile del Progetto "Centro Affidi Zonale" e del procedimento è il Dirigente Area 3 – Servizi ai cittadini – dottor Neri Magli.